

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANNATA, FAVILLA, DELL'OSSO, PIZZOL,
GAROFALO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17

ONOREVOLI SENATORI. – A circa quattro anni dall'entrata in vigore della norma cui fa riferimento il presente disegno di legge, la stessa non trova ancora uniforme applicazione al dettato legislativo, malgrado la chiarezza con cui si presenta la norma stessa.

Già in data 16 ottobre 1985 la 6ª Commissione permanente del Senato, con ordine del giorno 0.1505.1.6, approvò un invito al Governo a procedere senza ulteriori indugi all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, con particolare riferimento al comma 14-*bis*.

L'allora Ministro delle finanze, senatore Bruno Visentini, dichiarò di non avere difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Successivamente in data 8 ottobre 1986, con interrogazione al Ministro delle finanze (3.014490), fu chiesto dagli interroganti di conoscere quali indugi siano stati colpevolmente e artificiosamente alimentati, impedendo l'applicazione della norma a quasi due anni dalla sua approvazione.

Inoltre, gli interroganti, già proponenti dell'inserimento della norma in questione nel convertendo decreto-legge, chiarirono che le mansioni svolte dovevano intendersi riferite all'insieme delle funzioni previste come compiti di istituto per la specifica carriera di cui si tratta, quali risultano dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che dubbi interpretativi riguardanti la decorrenza dei

benefici economici e giuridici non sussistevano, dal momento che essa è quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e che decorrenze successive vanificherebbero il significato della norma e non sanerebbero le iniquità ancora esistenti.

In effetti, la mancata applicazione è da attribuirsi alle diverse interpretazioni cui ha dato origine la norma, ingenerando confusione, nonché stato di malessere e di agitazione del personale interessato, il quale ha dovuto fare ricorso più volte a compatte manifestazioni di sciopero, con grave disagio per l'Amministrazione e per l'utenza, trattandosi di scioperi effettuati da impiegati che, per la loro delicata funzione, determinano la paralisi degli uffici con ricorso da parte del Ministro a strumenti di riapertura dei termini previsti dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Basti dare uno sguardo al decreto ministeriale 5 maggio 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 1988.

Con ordine del giorno dell'11 maggio 1988 (0/1002/2/6) la Commissione finanze e tesoro del Senato impegnò il Governo ad emanare un provvedimento finalizzato a stabilire quanto previsto dal presente disegno di legge ed il sottosegretario Susi dichiarò di poter condividere, in linea di massima, il contenuto.

Durante la 111ª seduta pubblica del 12 maggio 1988, il Senato approvò analogo ordine del giorno, avuto riguardo dello stato di agitazione e di malessere delle categorie interessate. Il Sottosegretario Susi, a nome del Governo, dichiarò che il Governo era favorevole.

Il presente disegno di legge vuole assumere la funzione di sollecitazione e di impulso nei confronti del Governo, il quale è rimasto inerte anche in presenza dei due ordini del giorno accolti favorevolmente.

Va chiarito preliminarmente che i destinatari del presente provvedimento vanno inquadrati negli stessi ruoli nei quali furono inquadrati gli impiegati della ex carriera speciale di concetto, per cui non si pone alcun problema di sorpasso o di insidia nei confronti di coloro che hanno già fruito del beneficio nel 1972, determinando la norma una collocazione correlata alle rispettive anzianità.

Va precisato, altresì, che la quasi totalità degli uffici periferici del Ministero delle finanze è retta da funzionari del ruolo ad esaurimento non laureati, i quali, per l'esperienza e la professionalità acquisita, hanno una formazione culturale non certo inferiore a quella di tanti laureati. Tale circostanza è ben nota alla Dirstat, contando tra costoro numerosi iscritti.

Analogamente la considerazione si proietta verso i destinatari del comma 14-bis dell'articolo 4 di cui alla legge n. 17 del 1985, i quali per modalità di accesso in carriera, per titoli di studio posseduti (diplomi di istituti tecnici superiori e di laurea, cioè gli stessi previsti per le ex carriere speciali), nonché per l'esperienza acquisita con le funzioni e l'anzianità si possono ritenere depositari di un bagaglio culturale idoneo a collocarli proficuamente nei vari livelli dell'area direttiva.

Appare indispensabile citare l'esempio di almeno una delle categorie interessate.

Volendo esaminare il caso del cassiere dell'IVA o del Registro, si riscontra, senza ombra di dubbio, che la denominazione di «cassiere» è impropria, in quanto detto funzionario (tale lo qualifica la legge n. 270 del 1954) ha compiti di recupero coattivo dei crediti con autonome determinazioni, tanto che lo stesso direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze ebbe a dichiarare in data 19 gennaio 1988, presso il salone di rappresentanza del Ministero, che la funzione del cassiere è equivalente a quella del direttore.

Infatti, oltre ai compiti di riscossione, pagamento, versamento, contabilizzazione, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, procedure fallimentari tempestive e tardive, ha anche compiti di impulso e di sottoscrizione delle istanze di fallimento per insolvenza, con personale costituzione in tribunale, in camera di Consiglio fino all'ottenimento della sentenza. Inoltre, per potere assolvere con serenità e tranquillità i propri compiti che sono di natura legale e contabile e che richiedono una preparazione a livello postuniversitario, devono conoscere, oltre ai propri compiti, anche come nasce il diritto di credito, cioè i compiti dei colleghi direttivi, non solo del proprio ufficio, ma anche di altri uffici, al fine di

poterlo difendere dinnanzi ai magistrati in tribunale. Nè va dimenticata la responsabilità patrimoniale personale per l'eventuale prescrizione dei crediti.

Non trova, quindi, giustificazione l'eventuale ostilità della Dirstat che, probabilmente, sconosce simili compiti e responsabilità.

Appare così chiaro come il dottor Francesco Catapano, direttore generale, abbia dichiarato l'equivalenza delle funzioni del cassiere a quelle del direttore.

Altrettanto può dirsi degli altri destinatari del comma 14-bis.

Lo spirito e l'intento del legislatore sono scaturiti dal proposito di sanare una ingiustizia, creatasi nel 1972 con la limitazione posta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, proprio per attuare principi equitativi, per cui nei confronti dei destinatari della norma interpretata vanno adottati gli stessi provvedimenti che hanno contrassegnato, a far data dal 1972, lo sviluppo della carriera giuridica ed economica degli impiegati della ex carriera speciale di concetto. Una diversa interpretazione finirebbe con il vulnerare la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione di che trattasi, volendo la stessa assicurare la omogeneità di sistemazione di carriera caratterizzata dalla analogia delle prestazioni dei servizi.

È bene anche precisare che le carriere speciali furono istituite con l'articolo 195 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il cui ultimo comma estendeva al personale predetto le norme che regolano le carriere ordinarie, direttive e di concetto. Ed in proposito occorre sottolineare che, non essendo in alcun modo definite le attribuzioni del personale in questione, esse si devono ritenere regolate - per quanto riguarda il personale di concetto - dall'articolo 172 del medesimo testo unico. Da ciò consegue come, almeno legislativamente - stante la genericità della locuzione adottata da quest'ultima norma - gli impiegati delle carriere di concetto, speciali ed ordinarie, svolgessero mansioni analoghe.

Non si può, quindi, fare riferimento neanche all'eventuale temporaneo, episodico ed istituzionalmente estrapolativo incarico affidato ad alcuni impiegati del troncone di concetto speciale in base all'articolo 267 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 furono estesi anche alla enorme massa di impiegati della ex carriera speciale di concetto che non aveva mai avuto simili incarichi.

L'eventuale riferimento all'articolo 267, considerato che tale norma poteva trovare applicazione solo ad alcuni impiegati del troncone di concetto della ex carriera speciale, avrebbe significato l'inutilità totale del comma 14-bis. Tale interpretazione sarebbe equivalsa ad una censura verso il legislatore, il quale in tal caso avrebbe approvato una norma inapplicabile.

Infine è da tenere presente che il superamento di tale situazione consente all'Amministrazione finanziaria di avere nell'immediato, nell'area direttiva, una quantità di personale avente capacità operative fondate sulla esperienza e sulla professionalità acquisite nel corso di decenni di attività. Ciò non può essere trascurato se si vuole con impegno e immediatezza procedere sul terreno di un riordino che renda più efficiente l'Amministrazione finanziaria.

Ed è proprio in questo senso che il consiglio di amministrazione, durante la seduta dell'11 gennaio 1986, su proposta del componente dottor Mario Mancini, approvò all'unanimità che si procedesse senza ulteriori ritardi agli inquadramenti.

Non si prevede alcuna spesa, trattandosi di una interpretazione autentica e nella considerazione che la stessa è stata già prevista al comma 28, articolo 4, della norma interpretata.

Le disposizioni del comma 2 tendono a rendere giustizia piena al personale interessato, poichè sarebbe illogico che coloro i quali hanno vinto un concorso di accesso alla carriera direttiva dopo il 1972 ne restassero esclusi. La disposizione del comma 3 consente all'Amministrazione di non subire in alcuni settori particolarmente delicati un depauperamento delle professionalità occorrenti.

Onorevoli colleghi, per i motivi innanzi esposti, il presente disegno di legge interpretativo merita il totale accoglimento e la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le decorrenze dei benefici di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e cioè dal 1° luglio 1972 e comunque dalla data del decreto di nomina se successiva. Le mansioni richieste sono quelle previste dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

2. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata.

3. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.